COMUNE DI SEMIANA

(Provincia di Pavia)

CODICE ENTE: 11285

n. reg.delib. **20** n. reg.pubbl. **150**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di PRIMA convocazione

L'anno duemilaventitre il giorno 21 del mese di dicembre alle ore 21,00 nella sala delle adunanze consiliari, convocatosi il Consiglio Comunale a cura del Sindaco con avviso scritto consegnato a norma di legge a domicilio dal messo comunale, come risulta da sua dichiarazione, sotto la presidenza della Signora CARNEVALE Chiara

RISULTANO PRESENTI:

	PRESENTE	ASSENTE
CARNEVALE Chiara	**X**	
CELEGATO Franco	**X**	
CIGALINO Mario Pietro	**X**	
NICOLA Margherita		**X**
ROMANI Manuela	**X**	
ZUCCARIN Marco	**X**	
BARACCO Roberto	**X**	
BELLI Stefania	**X**	
POLLINI Angelo	**X**	
PORTA Federico		**X**
BISCALDI Sabrina		**X**
Totale n.	**8**	**3**

con l'intervento del Segretario comunale Sig. D'ANGELO Dott. Francesco.
Il Sig. Presidente, dopo aver constatato che l'adunanza è legale ai termini di legge, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sulla proposta di cui al seguente

OGGETTO: **APPROVAZIONE CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE TRA LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI VALLE LOMELLINA, SEMIANA, FRASCAROLO, TORRE BERETTI E CASTELLARO E NICORVO.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che le amministrazione comunali di Valle Lomellina, Semiana, Frascarolo, Torre Beretti e Castellaro e Nicorvo intendono continuare e pertanto rinnovare anche per un periodo pluriennale lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997 essendo di interesse dei comuni continuare la prosecuzione del servizio che risponde a criteri di efficienza, efficacia ed economicità;

Visto lo schema di convenzione allegato costituito da 10 articoli che è parte integrante del presente provvedimento;

Considerato inoltre che:
- l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce: "I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale, comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia";
- l'art. 30 (Convenzioni) del D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce: "1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie……";
- l'art. 10 del D.P.R. 465/1997 "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari Comunali", prevede che i Comuni, le cui sedi di segreteria sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari
Comunali e Provinciali (di seguito ex Ages), possono, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare fra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria;
- l'art. 10, comma 2, dello stesso D.P.R. 465/1997 precisa che le suddette convenzioni devono stabilire le modalità di espletamento del servizio di segreteria, individuare il Sindaco competente alla nomina e revoca del Segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di ciascuno dei Comuni firmatari della convenzione ed i reciproci obblighi e garanzie;

Acquisiti i pareri dei funzionari responsabili;

Con voti unanimi resi in forma palese,

DELIBERA

Di approvare l'allegata convenzione di Segreteria comunale tra le Amministrazione comunali di Valle Lomellina, Semiana, Frascarolo, Torre Beretti e Castellaro e Nicorvo in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997 essendo di interesse dei comuni continuare la prosecuzione del servizio che risponde a criteri di efficienza, efficacia ed economicità;

Di demandare al Sindaco la stipula della convenzione dando atto che alla trasmissione della documentazione all'ex Ages Prefettura di Milano provvederà il Sindaco del comune capofila;

Di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente con voti unanimi favorevoli.

CONVENZIONE DI SEGRETERIA

PREMESSO

Le Amministrazione comunali di Valle Lomellina, Semiana, Frascarolo, Torre Beretti e Castellaro e Nicorvo intendono continuare e pertanto rinnovare anche per un periodo pluriennale lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997 essendo di interesse dei comuni continuare la prosecuzione del servizio che risponde a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

ART. 1
OGGETTO E FINE
I Comuni di Valle Lomellina, Semiana, Frascarolo, Torre Beretti e Castellaro e Nicorvo, Provincia di Pavia, stipulano la presente convenzione allo scopo di continuare a svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale.

ART. 2
COMUNE CAPO CONVENZIONE
Il Comune di Valle Lomellina assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3
NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE
Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario comunale.

ART. 4
MODALITA' OPERATIVE
Con la presente convenzione i Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti gli Enti. Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale provvederà il Vice segretario dei rispettivi Comuni, ovvero in caso di mancanza, da un Segretario comunale supplente o reggente.

ART. 5
ORARIO DI LAVORO
Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e dalla complessità delle problematiche degli enti stessi.
Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

ART. 6
RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO
Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale ed al recupero, con cadenza mensile anticipata, delle spese a carico degli altri Comune convenzionato. A fine anno si

provvederà alla eventuale regolazione delle competenze annuali con regolarizzazione contabile degli importi a credito o a debito.
La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, tenuto conto della presenza e degli impegni del segretario nei singoli comuni così come determinata ai sensi del CCNL dei Segretari comunali e provinciali graverà su ciascun Comune nella misura del 32 per cento sul comune di Valle Lomellina, 25,5 per cento sul comune di Frascarolo, 23 per cento sul comune di Torre Beretti e Castellaro, 10,0 per cento sul comune di Nicorvo, 9,5 per cento sul comune di Semiana fatti salvi eventuali altri emolumenti e/o rimborsi spettanti disciplinati dalle normative di settore (trasferte, viaggi ecc...).
Le stesse percentuali si applicano in ordine al concorso nel rimborso al comune capofila in ordine alla riduzione dei trasferimenti statali legati alla soppressione del fondo finanziario di mobilità dei segretari.
La valutazione del segretario ai fini dell'indennità di risultato compete al Sindaco capoconvenzione sentiti gli altri sindaci.
Il rimborso spese per accessi ai vari comuni convenzionati viene calcolato, salva diversa previsione contrattuale, in base al quinto delle tariffe Aci.

ART. 7
FORME DI CONSULTAZIONE
Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci che, opereranno, in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 8
DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO
Quanto alla durata, la presente convenzione é da intendersi valida a partire dalla presa di servizio del titolare della convenzione e fino al 31.12.2027.
Essa tuttavia, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:
• scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali aventi medesima data di scioglimento, in caso di disparità deciderà l'Ufficio Territoriale del Governo;
• recesso unilaterale del Sindaco neoeletto manifestante la volontà di esercizio del potere di nomina da parte di uno dei Comuni interessati alla convenzione in caso di elezioni amministrative in applicazione del DPR 465/97 (gli effetti del recesso centoventi giorni dalla proclamazione degli eletti salvo diversa disposizione normativa);
• recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 90 giorni dalla ricezione dell'ultima notifica alle amministrazioni interessate;
Prima della scadenza potrà essere rinnovata, con la stessa procedura formale, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.
I Sindaci delle Amministrazioni comunali, in caso di recesso unilaterale di un'Amministrazione Comunale, possono stabilire di mantenere in essere la convenzione di segreteria, tra i Comuni rimanenti, previo semplice accordo tra i Sindaci circa il nuovo riparto delle spese, ovvero aderendo alla possibilità di ripartire le spese del recedente in proporzione alle Amministrazioni rimanenti.
In caso di recesso unilaterale del Comune capo convenzione o in caso di mancato accordo tra i comuni e comunque in caso di scioglimento anticipato, il Segretario comunale rientrerà in servizio al 100% presso il Comune Capo convenzione.
La convenzione potrà essere altresì estesa ad altri comuni previa deliberazione favorevole di tutti i comuni aderenti.

ART. 9
CLASSE DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione è classificata dalla ex Ages secondo le disposizioni vigenti, attualmente è di classe III.

ART. 10
REGISTRAZIONE E NORME FINALI
La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi data vigente legge di registro.
Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.
La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali e dall' atto di individuazione del Segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, al Ministero dell'Interno Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e provinciali Sezione Lombardia per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Valle Lomellina, Il Sindaco ……..…….

Per il Comune di Semiana, Il Sindaco …….

Per il Comune di Frascarolo, Il Sindaco ……..……...

Per il Comune di Torre Beretti e Castellaro, Il Sindaco ……

Per il comune di Nicorvo, Il Sindaco ……

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità, correttezza amministrativa e compatibilità monetaria (T.U. 267/2000 e D.L. 174/2012).

IL FUNZIONARIO Responsabile del servizio
F.to Francesco D'ANGELO

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile attestante la regolarità, correttezza amministrativa e compatibilità monetaria (T.U. 267/2000 e D.L. 174/2012).

IL FUNZIONARIO del servizio ragioneria
F.to Raffaella ARIOLI

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE — IL SEGRETARIO
F.to Chiara CARNEVALE — F.to Francesco D'ANGELO

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico il 22/12/2023 rimanendovi per 15 giorni consecutivi, a tutto il 06/01/2024 ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e della legge 69 del 18.06.2009, articolo 32.

IL SEGRETARIO
F.to Francesco D'ANGELO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

DATA 22/12/2023

IL SEGRETARIO
Francesco D'ANGELO

****

☐ Trasmessa al Difensore civico essendo soggetta a controllo ai sensi dell'art. 126, del D.Lgs. n. 267/2000;

☑ Atto non soggetto a controllo.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **21/12/2023**

☐ per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;

☑ per decorrenza del termine di cui all'art. 134 , comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Francesco D'ANGELO